

# AVVISO

## SELEZIONE PUBBLICA PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DIFESA ERARIALE NELL'AMBITO DI ARBITRATI INTERNAZIONALI

PREMESSO che il Ministero dello Sviluppo Economico è competente in materia di ricerca, coltivazione, trattamento e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico è attualmente impegnato in arbitrati internazionali dinanzi all'International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), per presunta violazione dell'*Energy Charter Treaty* in materia di investimenti nel settore della ricerca, coltivazione, trattamento e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi;

PRESO ATTO che, nell'ambito di contenziosi arbitrali in corso, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene rilevante - ai fini degli esiti arbitrali - effettuare un dettagliato esame critico delle determinazioni tecniche ed economiche presentate dalla Controparte a sostegno delle proprie pretese risarcitorie;

CONSIDERATO che tale esame comporta per il Ministero dello Sviluppo Economico la ricostruzione delle strutture geologiche off-shore mineralizzate a idrocarburi, la valutazione del progetto di sviluppo del campo proposto dalla Controparte, l'individuazione - ove necessario - di soluzioni tecniche integrative/alternative, il confronto del conto economico proposto dalla Controparte con quello emergente dalle proprie valutazioni, alla luce di scenari condivisibili del mercato del petrolio;

TENUTO CONTO che l'Avvocatura Generale dello Stato è l'organo legale che ha la difesa delle Amministrazioni Statali nelle procedure arbitrali contro la Repubblica Italiana, comprese quelle instaurate davanti all'ICSID;

CONSIDERATO che, nell'ambito di arbitrati internazionali in corso dinanzi all'ICSID, l'Avvocatura Generale dello Stato ha espressamente richiesto di essere supportata da specialisti di adeguato profilo professionale, di rilievo internazionale, non appartenenti alle strutture amministrative coinvolte dall'arbitrato;

RITENUTO utile adottare una procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di attirare le candidature di specialisti a livello internazionale nel settore petrolifero, con l'obiettivo di istituire un elenco di soggetti esperti da interpellare per l'affidamento di incarichi di supporto tecnico all'Avvocatura Generale dello Stato, nei procedimenti arbitrali internazionali dinanzi all'ICSID, per presunta violazione dell'*Energy Charter Treaty* in materia di investimenti nel

settore della ricerca, sviluppo, coltivazione, trattamento e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi;

E' INDETTA  
UNA SELEZIONE PUBBLICA  
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI NEL SETTORE PETROLIFERO

**ARTICOLO 1 - (Finalità)**

1. Il presente avviso è finalizzato a costituire un elenco di esperti da interpellare per l'affidamento di incarichi di supporto tecnico all'Avvocatura Generale dello Stato, nei procedimenti arbitrari dinanzi all'International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), sollevati contro la Repubblica Italiana per presunta violazione dell'*Energy Charter Treaty*, in materia di investimenti nel settore della ricerca, sviluppo, coltivazione, trattamento e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi.

**ARTICOLO 2 - (Candidati idonei)**

1. Ai fini del presente avviso sono considerati candidati idonei all'iscrizione nell'elenco di esperti i soggetti di seguito indicati (persone fisiche e giuridiche), a condizione che dispongano dei requisiti stabiliti all'articolo 4 del presente avviso e che siano in grado di sviluppare per intero la prestazione definita al successivo articolo 3 del presente avviso, senza limitazioni e/o esclusioni di parti di essa:

- a) professionisti;
- b) studi professionali;
- c) associazioni anche temporanee o di scopo di professionisti o di società;
- d) società.

**ARTICOLO 3 - (Oggetto della prestazione)**

1. Sulla base di informazioni e dati resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico, la prestazione consiste nell'effettuare:

- a) ricostruzione di un modello della struttura mineralizzata;
- b) valutazione dei quantitativi di olio e gas in posto;
- c) valutazione del programma di sviluppo delle infrastrutture di campo per l'estrazione, il trasporto e lo stoccaggio del greggio e del gas estratti, inclusi l'unità FPSO (Floating Production Storage and Offloading), nonché l'impianto di trattamento dei fluidi di strato (idrocarburi liquidi e gassosi; acqua di strato) contenenti zolfo ed altre sostanze indesiderate, presentato dalla Controparte;
- d) rivalutazione economica del progetto.

2. La prestazione comporta l'elaborazione in lingua inglese tecnica di documenti scritti, rapporti e relazioni a sostegno delle argomentazioni difensive che dovranno essere svolte dall'Avvocatura Generale dello Stato, nell'ambito di procedure di arbitrato internazionale in corso, nel settore del petrolio.

3. Oltre alla elaborazione dei documenti di cui al punto precedente, agli esperti incaricati è richiesto di partecipare di persona alle udienze degli arbitrati internazionali, sottoponendosi alle procedure di cross-examination.

4. Ai fini dell'espletamento della prestazione di cui al presente articolo, il Ministero dello Sviluppo Economico rende disponibili agli esperti incaricati i dati geo-giacimentologici, geofisici (sismica 2D-3D), log in pozzo, carotaggi meccanici, analisi dei cuttings, prove di produzione, analisi dei campioni di fluidi di strato (idrocarburi liquidi e gassosi; acqua di strato).

#### **ARTICOLO 4 - (Requisiti dei candidati)**

1. I candidati all'inserimento nell'elenco di esperti di cui al presente avviso devono possedere i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) possedere un'ottima padronanza della lingua inglese (scritta, parlata, compresa, espressa), anche con riguardo alla terminologia tecnica del settore Oil & Gas;
- b) aver maturato esperienza nel gestire, con equilibrio e reattività, le varie forme di pressione e le dinamiche incalzanti che contraddistinguono i meccanismi di cross-examination, utilizzati nei processi di arbitrato;
- c) non trovarsi in una situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con le parti in causa e con la questione da trattare.

2. Costituisce inoltre requisito specifico per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente avviso la comprovata competenza e esperienza in:

- a) nel settore petrolifero, con particolare riferimento agli studi dei depositi di idrocarburi, per la ricerca e lo sviluppo delle attività finalizzate alla coltivazione della risorsa;
- b) nell'utilizzo di metodi e strumenti di valutazione utilizzati nel settore petrolifero per lo studio di giacimento a partire dai dati geologici, geofisici e di pozzo, con particolare riguardo alla sismica 2D e 3D, ai logs e alle prove di produzione da pozzo;
- c) nelle seguenti materie:
  - geologia strutturale per la ricerca mineraria nel settore petrolifero;
  - geofisica applicata alla ricerca mineraria nel settore petrolifero;
  - meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
  - perforazione e log in pozzo;
  - software di settore;
  - impiantistica petrolifera;
  - valutazioni economiche di progetti minerari nel settore petrolifero.

## **ARTICOLO 5 - (Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco)**

**1.** La domanda di iscrizione all'elenco di esperti di cui al presente avviso deve essere inviata a:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche

DGS-UNMIG Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse

Via Molise n. 2 – 00187 Roma ITALY

Pec: dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it

Possono essere utilizzati i seguenti mezzi:

- posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- plico a mezzo corriere espresso;
- posta elettronica certificata.

**2.** La domanda dovrà pervenire alla DGS-UNMIG **entro lunedì 16 luglio 2018**. In caso di spedizione a mezzo posta o corriere, fa fede il timbro datario di spedizione. La busta o il plico dovranno essere sigillati e recare la dicitura “RISERVATO - NON APRIRE”.

**3.** La domanda deve essere formulata in lingua italiana.

**4.** Relativamente alle associazioni e alle società di professionisti, i requisiti di cui al precedente articolo 4 devono essere posseduti da tutti gli esperti dell'associazione o società coinvolti nell'espletamento dell'incarico.

**5.** Alla domanda devono essere allegati i curricula e ogni altra documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di esperti.

**6.** Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale è attestato il possesso di tutti i requisiti elencati al precedente articolo 4.

**7.** La domanda e tutta la documentazione ad essa allegata devono essere sottoscritte dal candidato, se singolo professionista, o dal rappresentante legale del soggetto giuridico nel caso di associazione o società.

## **ARTICOLO 6 - (Elenco degli esperti)**

**1.** La scelta dei candidati da inserire nell'elenco degli esperti è curata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche, mediante la valutazione dei requisiti e dei titoli dichiarati da ciascuno dei candidati con la domanda di partecipazione.

**2.** L'elenco degli esperti non è pubblico ed è riservato alle esigenze del Ministero dello Sviluppo Economico. La posizione di un esperto nell'elenco corrisponde a un ordinamento in ordine alfabetico del nominativo. L'elenco non assume significati in termini di graduatoria.

**3.** L'inserimento dei candidati nell'elenco degli esperti non comporta alcun diritto e, in particolare, non costituisce titolo ad ottenere incarichi professionali.

4. Su richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dello Sviluppo Economico, attingerà dall'elenco di esperti per individuare, sentita la CIRM, il soggetto che, dall'esame della domanda, della documentazione a corredo della stessa e all'esito di un eventuale colloquio, risulterà in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze della difesa erariale, in relazione al contenzioso per il quale è stata formulata la richiesta.

5. Nell'ipotesi in cui siano individuati più soggetti eleggibili per il medesimo incarico, si procederà all'espletamento di una informale procedura competitiva.

#### **ARTICOLO 7 - (Condizioni contrattuali dell'incarico)**

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il Ministero dello Sviluppo Economico stipula con il soggetto individuato, nelle forme previste dal presente avviso, un apposito contratto di affidamento, a seguito di:

- a) verifica della disponibilità del soggetto;
- b) accertamento dell'insussistenza di sopraggiunte cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse per ciascun componente l'associazione o la società ritenuta idonea al conferimento dell'incarico;
- c) acquisizione dell'autorizzazione a svolgere l'incarico, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nel caso in cui taluno degli esperti componenti l'associazione o la società ritenuta idonea sia un pubblico dipendente, prodotta a cura di quest'ultimo.

2. La remunerazione relativa alla prestazione richiesta è determinata al momento del conferimento dell'incarico ed è formalizzata con atto contrattuale, in ragione delle effettive attività da svolgere.

3. La durata dell'incarico è commisurata alla partecipazione dell'esperto nella procedura arbitrale per la quale è richiesta la prestazione.

4. Il soggetto selezionato opera in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Avvocatura Generale dello Stato.

5. Il contratto sottoscritto tra le Parti diventa efficace solo dopo la sua registrazione alla Corte dei Conti.

6. Il primo pagamento relativo al contratto verrà effettuato entro novanta giorni dalla data della sua registrazione da parte della Corte dei Conti. Qualsiasi disposizione contrattuale che riduce tale margine è nulla.

7. Il contratto è stipulato con l'esperto o con il soggetto che ha la rappresentanza legale dello studio o delle associazioni che hanno risposto al presente avviso pubblico. Qualsiasi modifica dovrà essere preventivamente accettata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il contratto modificato è trattato come un nuovo contratto ed è soggetto nuovamente alla registrazione da parte della Corte dei Conti. In tal caso vale quanto stabilito ai precedenti punti 5) e 6).

8. Considerato che i dati utilizzati per le valutazioni possono assumere carattere di riservatezza, ove richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico l'esperto selezionato è tenuto a sottoscrivere un "*Confidential Agreement*" che tuteli la riservatezza dei dati stessi.

**ARTICOLO 8 - (Trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco degli esperti)**

1. I dati personali comunicati dai soggetti inseriti nell'elenco di esperti saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali nella piena tutela dei diritti dei concorrenti.

2. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'identità e dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d'incarico; essi saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le finalità ad essa connesse.

3. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti sia informatici sia cartacei.

4. I dati potranno essere comunicati a chi sarà titolare di un diritto di accesso agli atti del procedimento.

5. In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 12 giugno 2018